

REGOLAMENTO (CEE) N. 1754/88 DELLA COMMISSIONE**del 22 giugno 1988****che modifica il regolamento (CEE) n. 3677/86 del Consiglio che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1999/85 relativo al regime di perfezionamento attivo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativo al regime di perfezionamento attivo⁽¹⁾ in particolare l'articolo 31,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3677/86 del Consiglio⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4151/87⁽³⁾, ha fissato talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1999/85 relativo al regime di perfezionamento attivo;

considerando che occorre precisare la portata del dispositivo figurante all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 3677/86 evidenziando che le condizioni economiche sono considerate soddisfatte quando il richiedente si rifornisce nella Comunità per l'80 % del suo fabbisogno globale e prevedere talune modalità per la sua uniforme applicazione nella Comunità;

considerando che, in sede di applicazione del sistema della sospensione, occorre assimilare ad un'esportazione al di fuori del territorio doganale della Comunità talune lavorazioni che sono assimilate ad un'esportazione nel quadro del sistema di rimborso e questo per mettere sullo stesso piano i due sistemi;

considerando che è necessario fissare alcune regole per l'applicazione uniforme dell'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1999/85; che occorre modificare la redazione di talune disposizioni del regolamento di applicazione relative all'appuramento del regime per evidenziare i nessi tra queste disposizioni e le disposizioni relative alle procedure semplificate; che in

tale contesto, è auspicabile riprendere taluni esempi per facilitare l'applicazione pratica; che è necessario apportare talune precisazioni riguardo al termine entro il quale deve essere presentato il conto di appuramento, ai documenti da presentare a sostegno di tale conto e al pagamento dei dazi all'importazione relativi ai prodotti compensatori o alle merci immesse sul mercato conformemente all'articolo 49 del regolamento (CEE) n. 3677/86;

considerando che occorre precisare le formalità da espletare e gli importi compensativi da applicare quando, nel quadro del ricorso al traffico triangolare, i prodotti compensatori vengono spediti dallo Stato membro in cui ha luogo il perfezionamento verso un altro Stato membro nel quale sono espletate le formalità di esportazione al di fuori del territorio doganale della Comunità;

considerando che, nel quadro del sistema della sospensione, è giustificato stabilire le procedure da seguire per consentire di attribuire una nuova destinazione alle merci tal quali ed ai prodotti compensatori quando la natura e/o le caratteristiche tecniche risultino notevolmente modificate in seguito ad un caso fortuito o di forza maggiore;

considerando che la situazione del mercato giustifica l'inclusione dei prodotti di titanio nell'elenco delle merci figuranti nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 3677/86;

considerando che è giustificato prevedere tassi forfettari di rendimento per garantire per i vari tipi di paste alimentari, contenenti o no uova, le stesse agevolazioni;

considerando che occorre ampliare l'elenco dei prodotti compensatori secondari cui può applicarsi la tassazione secondo gli elementi propri a ciascuno di essi;

considerando che è opportuno semplificare le informazioni da scambiare tra gli Stati membri e la Commissione nel quadro dell'esame delle condizioni economiche, in particolare allo scopo di ridurre i termini di trasmissione ed utilizzare una procedura computerizzata;

⁽¹⁾ GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 351 del 12. 12. 1986, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 391 del 31. 12. 1987, pag. 1.